

30-01-2017

Deliberazione n. 5

Seduta in Prima convocazione

IUC Componente tributaria TASI (tributo per i servizi indivisibili) Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2017.

Omissis

DELIBERA

- di approvare la seguente proposta di deliberazione nel suo contenuto integrale cui si riporta "per relationem":

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, commi dal 639 al 705, ha istituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (**IUC**) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (*Imposta Unica Comunale*) è composta da:

- **IMU** (*imposta municipale propria*), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (*tributo per i servizi indivisibili*), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI** (*tassa sui rifiuti*), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO del Regolamento per la disciplina della TASI, quale componente della Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 10/04/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014,

TENUTO CONTO della disciplina, suddivisa per “argomenti”, dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 , nonché le successive modificazioni operate alla disciplina ed in particolare quelle introdotte, da ultimo, dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) :

comma 639 : *“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*

comma 669 : *“Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art.13, comma 2 , del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”*

comma 671: *“La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”*

comma 675: *“La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014.”*

comma 676: *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.”*

comma 677: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, il 2015 il 2016 e per il 2017 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014, 2015, 2016 e 2017 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011.”

comma 678: “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.”

comma 681: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la

percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo”

RILEVATO CHE il comma 42 della legge di Bilancio 2017, del 11/12/2016 n. 232, pubblicata GU il 21/12/2016, prevede che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge stabilità 2016 - rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015 - viene esteso anche all'esercizio 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla Tari e considerato che, con tale atto, viene rispettata la citata previsione normativa, posto che si confermano integralmente le aliquote già applicate nell'esercizio finanziario 2015 e confermate nel 2016;

VISTO l'art.1 comma 454 della Legge di Bilancio 2017 che differisce il termine di approvazione per la deliberazione del Bilancio di previsione 2017 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2017;

CONSIDERATO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, - attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo la seguente definizione: "Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale."

TENUTO CONTO del fatto che, ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i **costi per i servizi indivisibili** alla cui copertura viene destinata l'applicazione della TASI sono quelli di seguito esplicitati:

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – Missione 03 – Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	€ 1.343.710,00
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE – Missione 09- Programma 05 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	€ 828.096,00
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - Missione 10 – Programma 05 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	€ 1.286.541,00
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (*) – Missione 12 – Programma 01 –INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - Programma 03 - ANZIANI - Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONI SOCIALI - Programma 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE .	€ 793.000,00
* (Al netto dei contributi Regionali)	
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la TASI	€ 4.251.347,00

RILEVATO altresì che dall'applicazione delle aliquote riportate nel seguente prospetto, tenuto conto della riscossione dell'esercizio 2016, può essere conseguito un gettito per il 2017 stimabile in Euro

2.7000.000,00, considerando già compreso in tale somma il trasferimento compensativo che lo Stato darà al Comune (attraverso compensazione nel fondo di solidarietà comunale) dell'importo della Tasi relativa all'abitazione principale, abolita dalla Legge di Stabilità n. 208/2015 art. 1 comma 14 lett. a), b), e d) e comma 28:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	Aliquote TASI 2017
<p>Abitazione principale e pertinenze</p> <p><i>(unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore nonché l'utilizzatore e il suo nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2 C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali).</i></p>	<p>Esenti</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147, come modificato dalla Legge n. 208 del 28/12/2015, art. 1 comma 14 lett. a), b) e d). (Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);</p>
<p>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</p> <p><i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i></p>	0,25%
<p>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) .</p>	0,25 %
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale</p>	0,10 %
<p>Immobili appartenenti alle categorie catastali D2, D3, D4, D6,D9</p>	0,25 %
<p>Tutti gli Altri Immobili, intendendo tutti gli <u>Altri Fabbricati</u> (ad eccezione di quelli classificati in categoria catastale D2, D3, D4, D6,D9 di cui sopra) , i <u>cosiddetti "Immobili merce"</u> e le <u>Aree Fabbricabili</u></p>	0,20 %

RITENUTO INOLTRE di dover riconoscere la seguente **DETRAZIONE TASI**:

- PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE A1 A/8 E A/9 ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE del possessore:

- **DETRAZIONE** di euro 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta.

RITENUTO, di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge 27.12.2013, n. 147 e dell'art.14 c.5 del vigente regolamento TASI, l'individuazione della contribuzione TASI a carico dell'occupante nella misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, dando atto che la restante parte (70 per cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e che quest'ultimo e l'occupante rimangono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

La contribuzione TASI a carico dell'occupante non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare sia destinata dallo stesso ad abitazione principale, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel vigente regolamento TASI (70 per cento).

VISTO L'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge - Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che per conservare l'attuale livello di erogazione dei servizi comunali e garantire l'equilibrio finanziario si ritiene opportuno e necessario, per l'anno 2017, applicare le aliquote e le detrazioni TASI così come sopra esposto;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e la L. n. 147 del 27 dicembre 2013;

ACQUISITO il seguente parere della II Commissione Consiliare: "Favorevole (n.1 Consigliere contrario Bartolini) ;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti **Aliquote** per l'applicazione della componente **TASI** (*Tributo per i servizi indivisibili*) anno 2017:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	Aliquote TASI 2017
<p>Abitazione principale e pertinenze</p> <p><i>(unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore nonché l'utilizzatore e il suo nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2 C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali).</i></p>	<p>Esenti</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147, come modificato dalla Legge n. 208 del 28/12/2015, art. 1 comma 14 lett. a), b) e d). (Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);</p>
<p>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</p> <p>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</p>	<p>0,25%</p>
<p>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente)</p>	<p>0,25 %</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale</p>	<p>0,10 %</p>
<p>Immobili appartenenti alle categorie catastali D2, D3, D4, D6,D9</p>	<p>0,25 %</p>
<p>Tutti gli Altri Immobili, intendendo tutti gli <u>Altri Fabbricati</u> (ad eccezione di quelli classificati in categoria catastale D2, D3, D4, D6,D9 di cui sopra) , i <u>cosiddetti "Immobili merce"</u> e le <u>Aree Fabbricabili</u></p>	<p>0,20 %</p>

3) di determinare l'applicazione della seguente **DETRAZIONE TASI**:

- PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE A1 A/8 E A/9 ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE del possessore:

- **DETRAZIONE** di euro **30,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta.

4) di confermare che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La contribuzione TASI a carico dell'occupante non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare sia destinata dallo stesso ad abitazione principale, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel vigente regolamento TASI (70 per cento).

5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 54 dalla L. 28.12.2015 n. 208, che ha modificato il comma 678 della L. 147/2013, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75%, a condizione che il soggetto passivo presenti apposita comunicazione all'Ufficio tributi con allegata copia del contratto.

6) Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui parziale copertura la TASI è diretta** :

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – Missione 03 – Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINOISTRATIVA	€ 1.343.710,00
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE – Missione 09- Programma 05 – AREE PROTETTRTE , PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	€ 828.096,00
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - Missione 10 – Programma 05 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	€ 1.286.541,00
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (*) – Missione 12 – Programma 01 –INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - Programma 03 - ANZIANI - Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONI SOCIALI - Programma 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE , * (Al netto dei contributi Regionali)	€ 793.000,00
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la TASI	€ 4.251.347,00

7) di dare atto che tali **aliquote e detrazioni TASI** decorrono dal **1 gennaio 2017**;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 10/04/2014;

9) di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del relativo testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente con votazione separata, essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati il seguente esito della votazione: Presenti n.16 – Astenuti nessuno – Votanti n.16 – Voti favorevoli n.11 – Contrari n.5 (Bartolini – Leggio – Fioroni – Lunghi A. – Bocchini), dichiara il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art.134 – 4° comma del D.Lg.vo n.267/2000.

Omissis.....